U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTA la Legge n. 1188 del 23 giugno 1927 e s.m.i;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto n. 1592 del 31.08.1933 ed, in particolare, gli artt. 111 e 169;

VISTO l'art. 15, secondo comma, della Legge n. 311 del 18.03.1958;

VISTO l'articolo 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 e , in particolare l'art. 7;

RITENUTO opportuno definire con specifico Regolamento la procedura per il conferimento da parte di questo Ateneo dei titoli *honoris causa* di Laurea Magistrale e di Dottorato di Ricerca;

VISTA la Delibera n. 35 del 06/02/2020 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento per il conferimento Honoris Causa dei titoli: Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca*;

VISTA la Delibera n. 95 del 06/02/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto *Regolamento per il conferimento Honoris Causa dei titoli: Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca*, proponendo di specificare, relativamente alle Lauree Magistrali, anche quelle a ciclo unico,

DECRETA

E' emanato nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento per il conferimento Honoris Causa dei titoli: Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca*.

Il sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE F.F.
Arturo DE VIVO

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente della Ripartizione *dott. Giuseppe Festinese*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *dott. Antonio Nasti*

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO *HONORIS CAUSA* DEI TITOLI LAUREA MAGISTRALE E DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, disciplina le modalità per il conferimento *honoris causa* dei Titoli di Laurea Magistrale (ivi comprese le Lauree Magistrali a Ciclo Unico) e dei Titoli di Dottore di ricerca.

Art. 2 – Numero di Titoli onorifici conferibili per anno accademico

1. L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" conferisce, per ogni anno accademico, nei limiti stabiliti dal competente Ministero, non più di quattro Lauree magistrali *honoris causa* e non più di due Titoli di Dottore di ricerca *honoris causa,* su proposta dei Dipartimenti dell'Ateneo.
2. Il Rettore può inoltre proporre, per ogni anno accademico, oltre alle quattro lauree magistrali e ai due dottorati di ricerca di cui al comma 1, il conferimento di una Laurea magistrale *honoris causa* e di un Titolo di Dottore di ricerca *honoris causa* che rivestano carattere di interesse generale per l'Ateneo.
3. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi e alla necessità di mantenere un equilibrato rapporto tra le aree e gli ambiti culturali nei quali possono essere presentate proposte di conferimento di Titoli honoris causa, è istituita una Commissione d'Ateneo per il conferimento dei Titoli *honoris causa.*

Art. 3 - Commissione d'Ateneo per il conferimento dei Titoli *honoris causa*

1. La Commissione è composta, per la durata delle rispettive cariche, dal Rettore che la presiede, dai Presidenti delle Scuole.
2. Il Rettore, ricevute dai Dipartimenti le richieste di conferimento di Titoli *honoris causa*, convoca la Commissione la quale procede a esaminare le proposte nel rispetto del precedente articolo e si esprime su ciascuna di esse.
3. La Commissione, ove necessario, può avvalersi, d'intesa con il Direttore Generale, della collaborazione dell'Ufficio amministrativo competente per materia.

Art. 4 - Requisiti soggettivi per il conferimento dei Titoli onorifici

1. La Laurea magistrale *honoris causa* può essere conferita a personalità viventi i cui meriti scientifici, tecnologici, culturali e sociali siano di indubbio rilievo e unanimemente riconosciuti a livello pubblico nazionale o internazionale, e che si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale e culturale inerenti materie coerenti con l'Ordinamento della Classe delle Lauree Magistrali nella quale rientra il Titolo da conferire *honoris causa*.
2. Il Titolo di Dottore di ricerca *honoris causa* può essere conferito a personalità viventi, di norma, in possesso di un Titolo di studio di secondo livello conseguito in Italia o all'estero ei cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano unanimemente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. Tali personalità devono inoltre aver contribuito in maniera significativa all'avanzamento scientifico delle discipline e/o allo sviluppo di settori di ricerca attinenti al Dottorato da conferire *honoris causa*.

Art. 5 - Casi di non conferibilità

1. Per il conferimento del Titolo *honoris causa* di laurea magistrale non saranno prese in considerazione eventuali richieste per personalità già in possesso di Laurea magistrale o *honoris causa*, conseguita in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quella richiesta.
2. Per il conferimento del Titolo *honoris causa* di dottore di ricerca, non saranno prese in considerazione eventuali richieste per personalità già in possesso di un diploma di dottorato di ricerca ordinario o *honoris causa*, conseguito in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quello richiesto.

Art. 6 - Delibera e approvazione della proposta di conferimento del Titolo di Laurea magistrale *honoris causa*

1. La richiesta di conferimento del Titolo di Laurea Magistrale *honoris causa* è avanzata al Rettore dal Consiglio del Dipartimento, cui tale corso di studi è incardinato, su proposta della relativa Commissione di coordinamento didattico.
2. Il Consiglio del Dipartimento, accertato che il/la candidato/a non sia già in possesso di pari Titolo in analogo ambito disciplinare, assume la delibera di approvazione della proposta a votazione segreta e a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti alla seduta validamente costituita.
3. È possibile avanzare proposte solo per Lauree magistrali i cui relativi Corsi siano attivi nell'anno accademico in cui viene formulata la proposta, e che abbiano già completato almeno un ciclo pari alla durata legale del Corso.
4. La proposta deve indicare la Classe di Laurea magistrale nell'ambito della quale ricade il Titolo onorifico che si propone di conferire, deve essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a, da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta, nonché da eventuali relazioni da parte di studiosi della materia che illustrino la figura del/della candidato/a.
5. Fermo restando i limiti di cui all'art. 2, ciascun Dipartimento può avanzare una sola proposta per ogni anno accademico.
6. La proposta è inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, al Rettore che, acquisito il parere del Nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera h dello Statuto, convoca la «Commissione per il conferimento dei Titoli *honoris causa*» la quale, considerati i limiti fissati dal presente regolamento sul numero di Titoli *honoris causa* annualmente riconoscibili, si esprime sull'equilibrato rapporto tra le aree e gli ambiti culturali.

Art. 7 - Delibera e approvazione della proposta di conferimento del Titolo di Dottore di ricerca *honoris causa*

1. La richiesta di conferimento del Titolo di Dottore di Ricerca *honoris causa* è avanzata al Rettore dal Consiglio del Dipartimento, cui afferisce tale corso di studi, su proposta del relativo Collegio dei docenti
2. Il Consiglio del Dipartimento, accertato che il/la candidato/a non sia già in possesso di pari Titolo in analogo ambito disciplinare, assume la delibera di approvazione della proposta a votazione segreta e a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti alla seduta validamente costituita.
3. È possibile avanzare proposte per il conferimento del Titolo *honoris causa* solo per Dottorati di ricerca per i quali sia previsto il conferimento del Titolo ordinario nell'anno solare in cui viene formulata la proposta.
4. La proposta deve indicare l'area tematica del dottorato e deve essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta, nonché da eventuali relazioni da parte di studiosi del settore che illustrino la figura del/della candidato/a. La proposta dovrà altresì evidenziare che il/la candidato/a non sia già in possesso di pari Titolo in analogo ambito disciplinare.
5. La proposta è inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, al Rettore che convoca la «Commissione per il conferimento dei Titoli *honoris causa*» la quale, considerati i limiti fissati dal presente regolamento sul numero di Titoli *honoris causa* annualmente riconoscibili, si esprime sull'equilibrato rapporto tra le aree e gli ambiti culturali.

Art. 8 - Diritti

1. La Laurea Magistrale *honoris causa* e il Titolo di Dottore di ricerca *honoris causa* attribuiscono tutti i diritti dei corrispondenti Titoli ordinari, in quanto a questi ultimi equiparati *ex lege*.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il Rettore trasmette al competente Ministero per la necessaria autorizzazione: la delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la proposta di conferimento del Titolo *honoris causa,* unitamente alla documentazione istruttoria, al parere del Nucleo di Valutazione, ove previsto, e alle determinazioni della «Commissione per il conferimento dei Titoli *honoris causa*».
2. I nominativi degli insigniti, *honoris causa*, di Laurea magistrale e/o del Titolo di Dottore di ricerca sono pubblicati in un'apposita sezione del portale dell'Ateneo congiuntamente al *curriculum vitae*, alla motivazione dell'onorificenza e agli estremi dell'atto di conferimento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.